

Condizionalità, gli impegni sulla registrazione degli ovicaprimi

Gli allevatori di ovicaprimi soggetti alla condizionalità devono rispettare gli impegni del Criterio di Gestione Obbligatorio numero 8 relativo alla identificazione e registrazione degli ovicaprimi. In assenza di provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome l'allevatore deve effettuare quanto previsto di seguito. A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA IN BDN A.1 Registrazione dell'azienda in BDN (Banca Dati Nazionale) a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN); A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali: - direttamente nella BDN con accesso tramite smart card; - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato); - avvalendosi del servizio veterinario. A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale. B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta. B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione.

B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente. B.5 Aggiornamento del registro di stalla aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. Nel caso in cui l'allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDN, l'aggiornamento della BDN deve avvenire entro 3 giorni dall'evento. In base al DM della Salute del 28/06/2016, nel caso in cui venga utilizzato modello 4 elettronico non è necessario esibire copia cartacea di detto modello.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale. C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento CE 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN entro 6 mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti. C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro 6 mesi dalla nascita se non lasciano l'allevamento prima. C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010, non destinati al macello, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico. Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Consulta il sito www.terrainnova.it e scarica l'App TerraInnova al seguente link <https://goo.gl/7JBY1G>.

Articolo realizzato con il contributo finanziario della Commissione Europea nell'ambito del

